

**Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186 (art. 5)**

**Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse**

[Testo coordinato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* n. 199 del 25-8-2004 - Supplemento Ordinario n. 146]

---

**Testo del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (in *Gazzetta Ufficiale*, parte I, n. 124 del 28 maggio 2004), coordinato con la legge di conversione 27 luglio 2004, n. 186 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 2004 - Suppl. Ord. n. 131), recante: «Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse».**

AVVERTENZA:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*(omissis)*

Art. 5.

*Normative tecniche in materia di costruzioni*

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, *((secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari))*, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. *((Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce*

*il parere tecnico del Registro italiano dighe, da inviare entro trenta giorni dalla richiesta.))*

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.
- 2-bis.<sup>(1)</sup> Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse <sup>(2)</sup>, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

*Note:*

- <sup>(1)</sup> Comma aggiunto dall'articolo 14-undecies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168.
- <sup>(2)</sup> Termine prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 3, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 2007, n. 17.